

proposta di legge n. 57

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 dicembre 2010

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
DEL PERSONALE, IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE
2009, N. 150, SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ, L'EFFICIENZA
E LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Signori Consiglieri,

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", indirizza le amministrazioni a investire nel miglioramento della qualità dei servizi offerti, nella trasparenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, nonché nell'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa.

Alcuni articoli del precitato decreto prevedono l'obbligo di adeguamento delle Regioni a precise disposizioni del medesimo, facendo discendere dal mancato adeguamento conseguenze diverse (ad es., art. 16): l'articolo 31 prevede in particolare che le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel titolo III, rubricato "Merito e premi", entro il termine del 31 dicembre 2010, decorso inutilmente il quale si applicano le disposizioni statali.

La presente proposta di legge ha pertanto come finalità quella di adeguare l'ordinamento regionale ai principi suddetti.

In particolare, l'articolo 1 pone l'accento sulla valutazione annuale delle prestazioni dei dirigenti e del personale dipendente ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato, del conferimento e della revoca degli incarichi, nonché sull'accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione della Regione, anche attraverso lo strumento della pubblicazione nel proprio sito istituzionale.

L'articolo 2 stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale deliberano, nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e per l'individuazione delle fasce di merito. Lo stesso articolo prevede che la Giunta regionale delibera, su proposta del segretario generale sentito il comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del d.lgs. 150/2009;
- b) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009.

L'articolo 3 indica che il Comitato di controllo interno e valutazione di cui dell'articolo 18 della l.r. 20/2001 svolge le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009 e ne determina durata, composizione e funzioni specifiche.

L'articolo 4 disciplina la durata degli incarichi dirigenziali e le possibilità di revoca anche anticipata in dipendenza di processi di riorganizzazione. Lo stesso articolo prevede il coinvolgimento dei dirigenti di servizio nella proposta di individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di individuazione dei profili professionali.

L'articolo 5 ha infine l'obiettivo di coordinare tecnicamente le disposizioni contenute nella proposta di legge con le altre norme vigenti nell'ordinamento regionale, abrogando espressamente quelle da considerare ormai incompatibili con la nuova disciplina.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge integra le disposizioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Ai sensi del comma 1, le strutture regionali sono organizzate in modo da realizzare adeguati livelli di produttività, assicurando il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate.

3. Ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato, del conferimento e della revoca degli incarichi, le prestazioni dei dirigenti e del personale dipendente sono soggette a valutazione annuale.

4. La Regione garantisce la trasparenza della performance organizzativa e individuale, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, anche attraverso lo strumento della pubblicazione nel proprio sito istituzionale.

Art. 2*(Misurazione, valutazione e trasparenza della performance)*

1. La Giunta regionale adotta con apposite deliberazioni, su proposta del segretario generale, redatta sentito il comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001:

- a) il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del d.lgs. 150/2009, sentito il comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti);
- b) il piano della performance e la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale deliberano, nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

3. La Giunta regionale delibera altresì gli indirizzi per gli enti, le aziende e le agenzie operanti nelle materie di competenza della Regione, relativi alla disciplina delle procedure per la valuta-

zione del personale dei medesimi e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Art. 3

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, il comitato di controllo interno e valutazione di cui dell'articolo 18 della l.r. 20/2001 svolge le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009.

2. Il Comitato dura in carica per un triennio ed esercita in particolare le funzioni di:

- a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) supporto nel processo di valutazione, da parte della Giunta regionale, del segretario generale e dei dirigenti dei servizi, nonché, da parte del Comitato di direzione, dei dirigenti delle posizioni di progetto e di funzione;
- c) supporto nel processo di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
- d) definizione delle linee guida e dei criteri per il processo di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, approvati con deliberazione della Giunta regionale;
- e) verifica della correttezza metodologica del processo di valutazione.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), d), ed e), possono essere svolte anche a favore dell'Assemblea legislativa regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'incarico di componente del comitato è conferito esclusivamente a soggetti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e può essere rinnovato una sola volta. Non possono essere nominati i soggetti indicati all'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009.

Art. 4
(Dirigenza)

1. Gli incarichi dirigenziali hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Se la Regione, in dipendenza di processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, anche in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico, conferisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. La proposta di revoca è effettuata:

- a) dal segretario generale, per gli incarichi di dirigente di servizio;
- b) dal Comitato di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001, per gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione.

2. I dirigenti di servizio propongono l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di individuazione dei profili professionali.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma 1 bis dell'articolo 4, i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 18, il comma 6 dell'articolo 28 e l'articolo 33 della l.r. 20/2001.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 20/2001 le parole: "fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale" sono soppresse.